

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.

Art. 4

(5)(6)(8)

1. In materia di opere di miglioramento fondiario ivi compresi gli interventi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1976 i richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati ad iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea o successiva perizia redatta da professionista iscritto all' ordine e asseverata innanzi a pubblico ufficiale competente, ovvero con dichiarazione rilasciata dall' Ufficio tecnico comunale competente, attestante il non inizio dei lavori medesimi prima della data della domanda.

(9)(11)

2. L' acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole nonché di altre scorte morte può avvenire su presentazione della sola domanda di intervento, purché detto acquisto non sia anteriore alla presentazione della domanda stessa. Per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura.

(10)(12)(13)

3. Resta salva l' istruttoria sugli altri requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle vigenti norme ai fini dell' ammissibilità alla provvidenza e della concessione della stessa.

4. L' anticipata realizzazione nel periodo tra la domanda ed il decreto di concessione, delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte della Regione, né dà diritto a precedenza e priorità, se non per l' ordine cronologico.

5.

(ABROGATO)

(14)(15)

6.

(ABROGATO)

(16)

7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, gli acquisti delle attrezzature e dei mezzi di difesa antigrandine di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuati anche prima della presentazione della domanda di contributo.

Note:

- 1** Parole aggiunte al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1981
- 2** Derogata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 39/1981
- 3** Derogata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 39/1981
- 4** Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 39/1981
- 5** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 9/1983
- 6** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 45/1985
- 7** Derogata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 3, L. R. 13/1988
- 8** Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 12/1989
- 9** Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 39/1989
- 10** Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 39/1989
- 11** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 20/1992
- 12** Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 20/1992
- 13** Comma 2 interpretato da art. 19, comma 2, L. R. 20/1992
- 14** Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, L. R. 20/1992

15 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004

16 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004